

---

## Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni<sup>1)</sup> \* (LICO)

del 20 ottobre 2004 (stato 1 gennaio 2017)

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale<sup>2)</sup>, visto il messaggio del Governo del 29 giugno 2004<sup>3)</sup>,

decide:

### 1. Disposizioni generali

**Art. 1 \***        Oggetto

<sup>1)</sup> La presente legge contiene il diritto civile cantonale e disciplina le competenze di diritto civile delle autorità amministrative nell'ambito del Codice svizzero delle obbligazioni.

<sup>2)</sup> La competenza delle autorità di conciliazione e dei tribunali, nonché la procedura nell'ambito della giurisdizione civile si conformano al Codice di procedura civile e alla legislazione d'applicazione cantonale.

**Art. 2 \***        ...

**Art. 3 \***        ...

---

<sup>1)</sup> [RS 220](#)

<sup>2)</sup> [CSC 110.100](#)

<sup>3)</sup> [Pagina 1027](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

### Art. 4 Pubblicazioni

<sup>1</sup> Pubblicazioni, pubblici avvisi, pubbliche diffide e proposte previste dal Codice delle obbligazioni<sup>1)</sup> avvengono sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, laddove una legge o un'ordinanza del Gran Consiglio non dispongano altrimenti.

<sup>2</sup> Sono fatte salve la competenza dell'autorità per altre pubblicazioni adeguate e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio prescritta dal Codice delle obbligazioni.

## 2. Disposizioni particolari

### Art. 5 Garanzia nel commercio del bestiame

<sup>1</sup> Il giudice unico presso il tribunale regionale nella cui giurisdizione si trova l'animale è competente per la conduzione della procedura preliminare. \*

<sup>2</sup> Per il resto la procedura si conforma alle prescrizioni della Confederazione, del Codice di procedura civile<sup>2)</sup> e della legislazione cantonale d'applicazione<sup>3)</sup>. \*

### Art. 6 \* Incanto pubblico 1. Direttore ufficiale

<sup>1</sup> L'incanto pubblico deve essere diretto dal presidente della regione oppure da un dipendente della regione da lui designato. \*

<sup>2</sup> Chi dirige l'incanto nomina una persona idonea per la tenuta del verbale.

### Art. 6a \* 2. Pubblicizzazione

<sup>1</sup> Fatti salvi casi urgenti, un incanto pubblico va reso noto in modo adeguato almeno otto giorni prima del suo svolgimento.

### Art. 6b \* 3. Incanto di fondi

<sup>1</sup> Se vengono messi all'incanto dei fondi, le condizioni d'asta vanno stese per iscritto, all'occorrenza con la partecipazione del direttore ufficiale. Queste devono contenere una descrizione precisa dell'immobile e un elenco completo degli oneri. Il direttore deve dare lettura delle condizioni d'asta prima dell'inizio dell'incanto.

<sup>2</sup> Durante l'incanto, le condizioni d'asta devono essere esposte affinché tutti ne possano prendere visione.

<sup>3</sup> La regione è competente per la comunicazione all'ufficiale del registro fondiario dell'aggiudicazione dell'incanto di un fondo (art. 235 cpv. 2). \*

---

<sup>1)</sup> [RS 220](#)

<sup>2)</sup> [RS 272](#)

<sup>3)</sup> [CSC 320.100](#)

**Art. 6c \*** 4. Verbale

<sup>1</sup> Va steso un verbale dell'incanto. In esso vanno indicati:

1. l'adempimento dei requisiti formali di legge;
2. l'oggetto venduto;
3. nome di chi ha venduto;
4. le condizioni d'asta;
5. il prezzo d'acquisto per ognuno degli oggetti battuti;
6. nome dell'acquirente.

<sup>2</sup> In caso di incanti di fondi l'acquirente deve aggiungere di proprio pugno il proprio nome.

<sup>3</sup> Il verbale dell'incanto va sottoscritto dal direttore d'asta e dal verbalista e poi depositato presso la regione. \*

**Art. 6d \*** 5. Ulteriori disposizioni

<sup>1</sup> Il Governo può emanare un tariffario per la disposizione e lo svolgimento di incanti pubblici.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni del diritto federale sul commercio ambulante<sup>1)</sup>.

**Art. 7** Donazione

<sup>1</sup> È autorità competente per l'adempimento di un onere di interesse pubblico in caso di donazione dopo la morte del donatore (art. 246 cpv. 2):

1. la sovrastanza comunale, se l'onere è di interesse pubblico del comune;
2. \* il comitato regionale o la conferenza dei sindaci, se l'onere è di interesse pubblico della regione;
3. \* il Governo, se l'onere è nell'interesse di più comuni, di più regioni o del Cantone.

**Art. 8 \*** Locazione e affitto

<sup>1</sup> L'autorità di conciliazione è ufficio di deposito per pigioni ai sensi del diritto federale.

<sup>2</sup> Il dipartimento approva i moduli per la disdetta di abitazioni e locali commerciali, nonché per aumenti di pigione e altre modifiche contrattuali da parte del locatore. Esso mette a disposizione in forma adeguata i relativi moduli.

<sup>3</sup> Per l'aumento della pigione in base a una scala pattuita, la copia delle pattuizioni di pigione è considerata modulo legalmente sufficiente.

<sup>4</sup> I tribunali comunicano alla Confederazione le sentenze in merito alle pigioni impugnate e ad altre richieste del locatore, secondo le disposizioni del diritto federale.

---

<sup>1)</sup> RS [943.1](#)

## 210.200

---

### **Art. 9** Contratto collettivo di lavoro

<sup>1</sup> Per la dichiarazione del carattere vincolante generale di contratti collettivi di lavoro e per la loro abrogazione è competente il Governo, fatto salvo il diritto federale.

### **Art. 10** Contratto normale di lavoro

<sup>1</sup> L'autorità competente ai sensi dell'articolo 359 e segg. è il Governo.

### **Art. 11** Mediazione matrimoniale e di ricerca di partner

<sup>1</sup> L'ufficio competente per le naturalizzazioni rilascia l'autorizzazione per l'esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale e di ricerca di partner ai sensi dell'articolo 406c ed esercita la vigilanza.

### **Art. 12** Magazzini di deposito

<sup>1</sup> Il Governo rilascia l'autorizzazione per l'emissione di cartevalori ai sensi dell'articolo 482 capoverso 1.

<sup>2</sup> Esso è anche competente per comminare ammende ai sensi dell'articolo 1155 capoverso 2.

### **Art. 13** Gioco e scommesse

<sup>1</sup> Per lotterie ed estrazioni a sorte (art. 515) sono competenti le autorità designate nelle disposizioni particolari del diritto cantonale.

### **Art. 14** Vitalizio

<sup>1</sup> Il Governo è competente per il riconoscimento di un istituto di vitalizio, nonché per l'approvazione delle condizioni poste per il contratto di vitalizio e del regolamento interno dell'istituto di vitalizio ai sensi degli articoli 522 e 524.

### **Art. 14a \*** Registro di commercio 1. Organizzazione

<sup>1</sup> Nel Cantone dei Grigioni si tiene un registro di commercio.

### **Art. 14b \*** 2. Vigilanza e rimedi giuridici

<sup>1</sup> Il Dipartimento è autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Le decisioni dell'ufficio al quale è affidata la tenuta del registro di commercio possono essere impugnate mediante appello al Tribunale cantonale, ai sensi del Codice di procedura civile<sup>1)</sup>. \*

---

<sup>1)</sup> [RS 272](#)

**Art. 14c \*** 3. Pubblicazioni

<sup>1</sup> Le iscrizioni nel registro di commercio vengono pubblicate, oltre che sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, anche sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

**Art. 14d \*** 4. Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Le o gli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti, come pure le sovrastanze comunali hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'ufficiale del registro di commercio tutti i fatti soggetti all'obbligo d'iscrizione e di fornire gratuitamente all'ufficiale qualsiasi informazione necessaria.

**Art. 14e \*** 5. Reiscrizione

<sup>1</sup> Il giudice unico presso il tribunale regionale decide nella procedura di giurisdizione volontaria in merito alla reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato. \*

<sup>2</sup> ... \*

**Art. 14f \*** Concorrenza sleale

<sup>1</sup> L'ufficio cantonale di controllo dei prezzi designato dal Governo vigila sull'indicazione corretta dei prezzi al dettaglio, dei prezzi unitari di merci misurabili, dei prezzi per prestazioni di servizi e nella pubblicità, nonché sull'osservanza delle disposizioni contro l'indicazione fallace dei prezzi. Esso è tenuto a denunciare alle autorità d'azione penale le violazioni all'obbligo di indicare i prezzi a destinazione dei consumatori.

<sup>2</sup> I comuni designano un ufficio competente per tale vigilanza nel loro territorio. Questo denuncia all'ufficio cantonale di controllo dei prezzi le infrazioni alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi.

### **3. Disposizioni finali**

**Art. 15** Referendum, entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Governo stabilisce l'entrata in vigore<sup>2)</sup> della presente legge.

---

<sup>2)</sup> Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gennaio 2005. Posta in vigore con DG del 1° febbraio 2005 per il 1° gennaio 2005

## Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
20.10.2004	01.01.2005	atto normativo	prima versione	-
16.02.2010	01.09.2010	Art. 14a	introduzione	-
16.02.2010	01.09.2010	Art. 14b	introduzione	-
16.02.2010	01.09.2010	Art. 14c	introduzione	-
16.02.2010	01.09.2010	Art. 14d	introduzione	-
16.02.2010	01.09.2010	Art. 14e	introduzione	-
16.06.2010	01.01.2011	Art. 1	revisione totale	2010, 2488
16.06.2010	01.01.2011	Art. 2	abrogazione	2010, 2488
16.06.2010	01.01.2011	Art. 3	abrogazione	2010, 2488
16.06.2010	01.01.2011	Art. 5 cpv. 2	modifica	2010, 2488
16.06.2010	01.01.2011	Art. 6	revisione totale	2010, 2488
16.06.2010	01.01.2011	Art. 6a	introduzione	2010, 2488
16.06.2010	01.01.2011	Art. 6b	introduzione	2010, 2488
16.06.2010	01.01.2011	Art. 6c	introduzione	2010, 2488
16.06.2010	01.01.2011	Art. 6d	introduzione	2010, 2488
16.06.2010	01.01.2011	Art. 8	revisione totale	2010, 2488
16.06.2010	01.01.2011	Art. 14b cpv. 2	modifica	-
16.06.2010	01.01.2011	Art. 14e cpv. 2	abrogazione	2010, 2488
16.06.2010	01.01.2011	Art. 14f	introduzione	2010, 2488
13.01.2015	01.01.2016	Art. 6 cpv. 1	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 6b cpv. 3	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 6c cpv. 3	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 7 cpv. 1, 2.	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 7 cpv. 1, 3.	modifica	2015-005
02.02.2016	01.01.2017	titolo dell'atto normativo	modifica	2016-001
02.02.2016	01.01.2017	Art. 5 cpv. 1	modifica	2016-001
02.02.2016	01.01.2017	Art. 14e cpv. 1	modifica	2016-001

### Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	20.10.2004	01.01.2005	prima versione	-
titolo dell'atto normativo	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 1	16.06.2010	01.01.2011	revisione totale	2010, 2488
Art. 2	16.06.2010	01.01.2011	abrogazione	2010, 2488
Art. 3	16.06.2010	01.01.2011	abrogazione	2010, 2488
Art. 5 cpv. 1	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 5 cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2488
Art. 6	16.06.2010	01.01.2011	revisione totale	2010, 2488
Art. 6 cpv. 1	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 6a	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2488
Art. 6b	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2488
Art. 6b cpv. 3	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 6c	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2488
Art. 6c cpv. 3	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 6d	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2488
Art. 7 cpv. 1, 2.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 7 cpv. 1, 3.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 8	16.06.2010	01.01.2011	revisione totale	2010, 2488
Art. 14a	16.02.2010	01.09.2010	introduzione	-
Art. 14b	16.02.2010	01.09.2010	introduzione	-
Art. 14b cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 14c	16.02.2010	01.09.2010	introduzione	-
Art. 14d	16.02.2010	01.09.2010	introduzione	-
Art. 14e	16.02.2010	01.09.2010	introduzione	-
Art. 14e cpv. 1	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 14e cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	abrogazione	2010, 2488
Art. 14f	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2488